informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 292 – 27 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

"BONUS LIBRERIE 2021": LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 29.10.2021

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 319 a 321, Legge n. 205/2017**
- **Decreto MIBACT n. 215/2018**
- **Decreto Ministero Cultura n. 226/2021**

IN SINTESI

La Finanziaria 2018 ha introdotto il c.d. "bonus librerie" riservato agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati.

Recentemente il Ministero della Cultura ha comunicato i termini per la presentazione della domanda con riferimento al "bonus librerie" 2021 (relativo alle spese sostenute nel 2020).

In particolare, i soggetti interessati possono presentare la domanda di accesso al bonus in esame fino alle ore 12.00 del 29.10.2021. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite lo specifico portale messo a disposizione dallo stesso Ministero.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l'art. 1, commi da 319 a 321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d'imposta *"parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione"* / altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. "bonus librerie".

Con il Decreto n. 215/2018 il MIBACT ha emanato le disposizioni applicative dell'agevolazione in esame.

L'Agenzia delle Entrate:

- con il Provvedimento 12.12.2018 ha stabilito termini / modalità per fruire del credito d'imposta;
- con la Risoluzione 13.12.2018, n. 87/E ha istituito il codice tributo (6894) da indicare nel mod. F24.

Il Ministero della Cultura con il Decreto 28.6.2021, n. 226 ha incrementato per il 2021 le risorse destinate all'agevolazione in esame che ora ammontano a € 18.250.000.

Recentemente lo stesso Ministero, con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet, ha comunicato i termini per presentare l'apposita **domanda di accesso al credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2020**.

SOGGETTI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice attività (principale)**, risultante dal Registro Imprese:

- "**47.61**" - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- "**47.79.1**" - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

I predetti soggetti devono aver **conseguito**, nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta in esame, **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati**. La misura del credito d'imposta in esame è parametrata su **specifiche voci di spesa** (entro un limite massimo) e collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla **percentuale di ciascuna voce di costo**.

Voci di spesa		Massimale
IMU	**dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio**	**€ 3.000**
TASI		**€ 500**
TARI		**€ 1.500**
Imposta pubblicità		**€ 1.500**
Tassa occupazione suolo pubblico		**€ 1.000**
Spese locazione al netto dell'IVA		**€ 8.000**
Spese mutuo		**€ 3.000**
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente		**€ 8.000**

Scaglioni di fatturato anno precedente da vendita libri	% di ciascuna voce di costo
Fino a € 300.000	100%
Tra € 300.000 e € 600.000	75%
Tra € 600.000 e € 900.000	50%
Superiore a € 900.000	25%

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Si rammenta che il credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000 annui** per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** e dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 annui per gli altri esercenti**;
- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** nel mod. F24 a partire dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura comunica l'importo spettante.

  Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo "**6894**" (nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d'imposta);
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2021

Per accedere al credito d'imposta in esame è necessario presentare in via telematica un'apposita domanda alla DG Biblioteche e Diritto d'Autore.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite lo specifico Portale all'indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

NB

Per poter compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all'area riservata del citato sito Internet.

I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l'accesso al Portale nel 2020, **devono comunque effettuare una nuova registrazione**.

La domanda si compone delle seguenti 3 Sezioni.

Sezione	Dati richiesti
RCD	Ricavi di riferimento e contributi de minimis ricevuti dall'impresa
SIT	Dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TASI, TARI)
RAI	Eventuali rapporti con altre imprese

Come sopra accennato, con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet, il Ministero della Cultura ha recentemente comunicato i termini per la presentazione della domanda con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Presentazione domanda "bonus librerie" 2021 per le spese 2020

dalle ore 12.00 del 13.9 alle ore 12.00 del 29.10.2021

FAQ DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Si riportano di seguito le FAQ aggiornate disponibili sul sito Internet della DG Biblioteche e Diritto d'Autore.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sono una libreria indipendente, il credito d'imposta annuo massimo riconoscibile, è pari a € 20.000?

Si, viene assegnato un massimale di € 20.000 agli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall'esercente direttamente.

Per una società che gestisce "n" librerie l'importo di € 10.000 o € 20.000 riguarda gli "n" punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l'intera società?

L'importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall'art. 2, comma 1, Decreto 23.4.2018, n. 215, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 2.

Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?

Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, spese registrazione contratto) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio, spese notarili, di perizia, assicurativi).

Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?

Si, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.

È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in "libri" anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%?

Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN, a partire dall'1.1.2007, è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in "libri" anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%.

Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?

L'art. 1 comma 2, lett. d), Decreto 23.4.2018, n. 215 include nella definizione *"ricavi complessivamente dichiarati"*, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività, risultanti dall'esercizio finanziario precedente la richiesta.

Le domande effettuate nell'anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente?

Come stabilito dall'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta.

Si ha diritto a parametrare nel credito d'imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie?

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

No, la lett. h) del comma 1 dell'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, parla di *"contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente"*.

Quando si parla, di *"importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta"* ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche "pagata" nell'anno precedente la richiesta del credito d'imposta?

L'art. 3, comma 2, Decreto 23.4.2018, n. 215 *"le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta"*, si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta.

La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda?

La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l'invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito d'imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio.

Sono in possesso da due mesi dei codici Ateco principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta, se ho appena cambiato codice Ateco?

I codici Ateco principali previsti dal Decreto 23.4.2018, n. 215, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall'art. 1 del suddetto Decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta.

Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?

Nell'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215 le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito d'imposta.

Vi è una priorità nell'attribuzione del credito d'imposta in base alla data di arrivo delle domande?

Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d'imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.

Ho già presentato domanda negli anni precedenti, perché quando effettuo una nuova registrazione, al momento di creare una nuova password mi viene proposta quella già utilizzata l'anno precedente?

Dipende dalle impostazioni del browser, consigliamo di svuotare la cache e i cookie del proprio browser.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it